



Reggio Emilia
città
delle persone

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'ISEE-INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE.

Ultimo Aggiornamento: 24.01.2017

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri per la valutazione delle condizioni economiche ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate. Per prestazioni sociali agevolate si intendono:

- le prestazioni non destinate alla generalità dei cittadini, ma limitate a coloro che sono in possesso di particolari requisiti di natura economica stabiliti da norme o regolamenti;
- le prestazioni destinate alla generalità dei cittadini, che possono essere erogate a tariffe agevolate ai coloro che risultano in possesso di particolari requisiti di natura economica, sulla base di criteri definiti da norme o regolamenti;

2. Il Comune uniforma l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate e/o agevolazioni economiche o tariffarie - di seguito definite "prestazioni" ai fini del presente Regolamento - a criteri di equità, di uniformità e di pari opportunità nel rispetto delle disposizioni di Legge e di Regolamento.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il Comune adotta l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) come disciplinato dal D.P.C.M. 5/12/2013 n. 159, che approva il Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'ISEE, nonché dal decreto del Ministero del Lavoro del 07/11/2014 pubblicato in G.U. il 17/11/2014, che approva il nuovo modello di DSU - dichiarazione sostitutiva unica (di seguito DSU), quale criterio di valutazione della situazione economica del nucleo familiare del richiedente la prestazione.

2. In relazione a tipologie di prestazioni che per la loro natura lo rendano necessario e ove non diversamente disciplinato in sede di definizione dei livelli essenziali relativi alle medesime tipologie di prestazioni, gli enti erogatori possono prevedere, accanto all'ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, tenuto conto delle disposizioni regionali in materia e delle attribuzioni regionali specificamente dettate in tema di servizi sociali e sociosanitari.

E' comunque fatta salva la valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare attraverso l'ISEE.

3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai fini dell'accesso a tutte le prestazioni agevolate dei servizi comunali.

Con apposita deliberazione della Giunta Comunale sono definiti i singoli servizi oggetto di prestazioni sociali agevolate, i criteri per ottenere il beneficio, ove non previsti dalla legge, ed i livelli ISEE di accesso con eventuale graduazione di compartecipazione al costo per l'utente.

Con la medesima deliberazione viene definita, per ogni singolo servizio competente per l'erogazione dei benefici, la disciplina di dettaglio con particolare riferimento alla formazione dei campioni per i controlli ed alla tipologia ed effetti degli stessi.

4. E' fatto salvo il diritto del cittadino a non presentare attestazione ISEE per la richiesta di servizi con tariffazione all'utenza. In tale caso l'accesso alle prestazioni sociali o assistenziali avverrà senza godimento di alcuna agevolazione tariffaria nell'accesso alle prestazioni dipendenti dalla situazione economica.

Art. 3 - Procedure applicative

1. Le procedure applicative del presente Regolamento devono essere osservate dagli Uffici che erogano prestazioni che prevedono la valutazione della situazione economica del richiedente, avvalendosi dell'istruttoria e dell'esito del controllo curata dall' Ufficio Unico appositamente costituito per questa funzione.

2. La domanda della prestazione, documentata come richiesto, deve essere presentata utilizzando il modulo messo a disposizione dall'Ufficio destinatario dell'istanza. L'istanza per l'accesso alle prestazioni include ove previsto la dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e deve contenere l'avvertenza che l'ente erogatore è tenuto ad effettuare controlli sulle informazioni dichiarate, sulla domanda, sugli eventuali documenti allegati, ai sensi dell'art. 11 del D.P.C.M. n.159/2013.

Il modulo di richiesta della prestazione deve altresì contenere le informazioni sulle modalità di controllo e di trattazione delle eventuali difformità ed irregolarità rilevate dal servizio competente.

3. La decorrenza dei termini di conclusione del procedimento avviene da quando la domanda è presentata completa di documentazione, ed è sospesa durante l'espletamento della fase di controllo, salva diversa regolamentazione.

Art. 4 - ISEE

1. L'attestazione ISEE deve comprendere i redditi ed il patrimonio di tutti i componenti il nucleo familiare del richiedente, come definito dall'art. 3 del D.P.C.M. n.159/2013. Ai fini dell'ottenimento dell'ISEE il richiedente deve presentare una dichiarazione sostitutiva unica (DSU), come definita dall'art 10 del D.P.C.M. n.159/2013, predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero del Lavoro del 07/11/2014.

2. L'ISEE è calcolato, con riferimento al nucleo familiare di appartenenza del richiedente, come rapporto tra l'ISE ed il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare.

3. L'ISE è la somma dell'indicatore della situazione reddituale e del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale.

4. I parametri della scala di equivalenza corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare sono quelli identificati nell'allegato 1 al D.P.C.M. n.159/2013.

5. Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 3 del D.P.C.M. n.159/2013.

In assenza di accertamento effettuato in sede giurisdizionale, la condizione di estraneità in termini affettivi ed economici di cui all' art. 6 comma 3 lett. b del D.P.C.M. n.159/2013 è accertata dai Servizi Sociali per le posizioni in loro carico, che potrà avvalersi se del caso dell'ausilio della Polizia Municipale. L'accertamento di cui sopra dovrà indicare l'esito positivo ovvero negativo, e potrà anche indicare le eventuali circostanze che determinano l'impossibilità di accertare la condizione.

6. L'indicatore della situazione reddituale è determinato sulla base dei redditi e delle spese e franchigie di cui all'art. 4 del D.P.C.M. n.159/2013, riferite a ciascun

componente il nucleo familiare.

7. L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, come definiti dall'art. 5 del D.P.C.M. n.159/2013.

8. L'ISEE differisce sulla base della tipologia di prestazione richiesta. Nei bandi per l'erogazione dei benefici dovrà essere indicata la tipologia di ISEE richiesta.

Per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria si fa riferimento alle disposizioni di cui all'art 6 del D.P.C.M. n.159/2013.

Per le prestazioni agevolate rivolte a minorenni, in presenza di genitori non conviventi, si fa riferimento alle disposizioni di cui all'art 7 del D.P.C.M. n.159/2013.

Per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario si fa riferimento alle disposizioni di cui all'art 8 del D.P.C.M. n.159/2013.

9. L'ISEE è calcolato sulla base delle informazioni raccolte con il modello di DSU e delle altre informazioni disponibili negli archivi dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate acquisite dal sistema informativo dell'ISEE, ai sensi dell'articolo 11 del D.P.C.M. n.159/2013.

Art. 5 - Validità dell'ISEE

1. Il richiedente la prestazione presenta di norma un'unica dichiarazione sostitutiva DSU e attestazione ISEE, la cui validità decorre dal momento della presentazione fino al 15 gennaio dell'anno successivo. Qualora alla scadenza di validità dell'ISEE la prestazione per la quale lo stesso era stato presentato sia ancora in corso di erogazione, non sarà necessario presentare un nuovo ISEE, fatta salva la facoltà dei servizi comunali di stabilire diverse decorrenze della prestazione con delibera della Giunta Comunale. In caso di prestazioni continuative, il servizio competente potrà fissare modalità e scadenze diverse di revisione della dichiarazione.

2. È lasciata facoltà al cittadino di presentare entro il periodo di validità della DSU una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE del proprio nucleo familiare. Per le prestazioni erogate, la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni decorre dal mese successivo a quello di presentazione.

3. Il richiedente la prestazione, nei casi e nei modi previsti dall'art. 9 del D.P.C.M. n.159/2013, può presentare un ISEE corrente, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione. Il richiedente l'ISEE corrente, oltre al modulo sostitutivo della DSU, presenta la documentazione e certificazione attestante la variazione della condizione lavorativa, nonché le componenti reddituali aggiornate, secondo le disposizioni dell'art. 9 del D.P.C.M. n.159/2013. L'ISEE corrente ha validità di due mesi dal momento della presentazione del modulo sostitutivo della DSU ai fini della successiva richiesta della erogazione delle prestazioni. Qualora alla scadenza di validità dell'ISEE corrente la prestazione per la quale lo stesso era stato presentato sia ancora in corso di erogazione, non sarà necessario presentare un nuovo modello di DSU, fatta salva la facoltà dei servizi comunali di stabilire diverse scadenze con delibera di Giunta.

4. L'Ente si riserva la facoltà di chiedere la presentazione di una DSU aggiornata nel caso di variazioni del nucleo familiare, di situazioni rilevanti ai fini dell'accesso ai benefici,

ovvero in presenza di informazioni da cui risulti il possibile verificarsi delle condizioni di cui all'art 9 del D.P.C.M. n.159/2013.

Art. 6- Controlli

1. Le domande, i documenti allegati, le DSU e le attestazioni ISEE presentate dai richiedenti sono soggette a controllo ai sensi dell'art 11 del D.P.C.M. n.159/2013.

2. Ai sensi dell'art.11 comma 6 del D.P.C.M. n.159/2013, il Comune esegue tutti i controlli necessari, diversi da quelli già effettuati dall'INPS e dall'Agenzia delle Entrate, sulle informazioni contenute nella DSU e provvede ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

3. Il Comune attiva due tipologie di controlli:

a) *controllo formale*: il controllo consiste nella verifica dei dati autocertificati con le banche dati nella disponibilità del Comune, ed ha l'obiettivo della verifica della veridicità dei dati;

b) *controllo sostanziale*: il controllo ha l'obiettivo di verificare mediante elementi oggettivi la capacità di spesa del nucleo familiare, al fine di verificare l'attendibilità e congruità della dichiarazione. Esso viene attuato mediante l'acquisizione di documenti ed il colloquio con l'utente, formando un bilancio delle spese familiari che attraverso gli elementi di cui sopra metta a confronto entrate ed uscite del nucleo.

Art. 7 - Procedimento e modalità dei controlli

1. La attestazione ISEE che si presenta ai fini dell'erogazione delle prestazioni deve essere correttamente compilata in ogni sua parte.

2. I controlli avverranno mediante raffronto dei dati dichiarati con quelli contenuti nelle corrispondenti banche dati cui l'Amministrazione Comunale ha accesso, nonché attraverso un eventuale incontro con l'utente per i casi di controllo sostanziale.

3. Mediante apposita convenzione che ne disciplina casistiche e modalità, il Comune potrà inoltre prevedere controlli a mezzo della Guardia di Finanza.

4. Le informazioni e gli atti acquisiti in sede di controllo potranno anche essere utilizzati dal Comune per individuare casi di segnalazione all'Agenzia delle Entrate, nell'ambito delle competenze attribuite al Comune dalla normativa vigente.

5. L'Ufficio competente a ricevere la documentazione, qualora le DSU e le istanze presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, che non comportino incidenza sui requisiti o sui termini previsti dal bando, dà notizia all'interessato di tali irregolarità, e richiede a chi presenta istanza per la prestazione chiarimenti o documenti integrativi ovvero la produzione di una nuova attestazione ISEE nel caso in cui quella prodotta, ancorché in corso di validità, non risulti corrispondente ai dati reddituali, alla composizione del nucleo familiare, al patrimonio mobiliare e/o immobiliare.

6. In caso di attivazione del procedimento di controllo di cui all'art. 6 viene garantito il contraddittorio con l'interessato, nelle forme e con le modalità di cui alla legge n. 241/1990.

7. Per l'effettuazione dei controlli, gli uffici comunali hanno facoltà di chiedere la presentazione di tutta la documentazione ritenuta necessaria, atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, che viene esaminata garantendo la tutela della riservatezza dei dati personali.

Art. 8 - Sanzioni

1. In caso di controllo di cui all'art. 6, dal quale si evinca che la DSU o l'istanza presentano delle irregolarità o delle omissioni non riconducibili ad errore scusabile, viene disposta la decadenza o il diniego del beneficio.

Qualora ricorrano eventuali ipotesi di reato sarà inoltrata segnalazione alla Procura della Repubblica.

2. Il risultato del controllo della DSU può essere utilizzato, nell'ambito del periodo di validità della dichiarazione stessa, per ogni altro tipo di richiesta di beneficio presentata al Comune sulla base della medesima dichiarazione, nell'ambito della valutazione dei criteri di accesso ai benefici effettuata dal servizio competente.

Art. 9 - Disposizioni transitorie e finali

1. Le vigenti disposizioni comunali disciplinanti l'erogazione di prestazioni e/o agevolazioni economiche o tariffarie che prevedono la valutazione della situazione economica del richiedente, continuano ad applicarsi per quanto compatibili con il presente regolamento comunale.

2. Il presente regolamento comunale entra in vigore a decorrere dal 1/1/2017.